

Con il D.M. 30 marzo 2022, il Ministero per lo Sviluppo Economico ha dato avvio alle procedure per la presentazione delle domande a valere sul Fondo impresa femminile.

Il Decreto, oltre a definire i termini e le modalità di presentazione delle domande, fornisce le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli interventi, con particolare riferimento all'iter di valutazione delle domande di agevolazione e ai punteggi attribuibili ai fini dell'accesso alle agevolazioni, nonché alle modalità, ai tempi e alle condizioni per l'erogazione dei benefici finanziari.

Ricordiamo che il Fondo impresa femminile è stato istituito dall'articolo 1, comma 97 della Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) ed è previsto nella Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche per l'occupazione" del PNRR.

La dotazione finanziaria a copertura delle iniziative agevolate è così ripartita:

- di provenienza dalla Legge di Bilancio 2021: 33.800.000 di euro, suddivisi in 8.200.000 di euro per l'avvio di nuove imprese femminili (Capo II del D.M. 30 settembre 2021) e 25.600.000 di euro per favorire lo sviluppo e il consolidamento di imprese femminili già costituite (Capo III del D.M. 30 settembre 2021);
- di provenienza dalle risorse del PNRR: 160.000.000 di euro, suddivisi in 38.800.000 di euro per l'avvio di nuove imprese femminili (Capo II del D.M. 30 settembre 2021) e 121.200.000 di euro per favorire lo sviluppo e il consolidamento di imprese femminili già costituite (Capo III del D.M. 30 settembre 2021).

Il Fondo, così istituito per volontà del MISE, utilizza in qualità di gestore l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (INVITALIA), che effettuerà la procedura valutativa a sportello registrando e valutando le domande in base all'ordine cronologico di presentazione.

Di seguito il link alla pagina del Ministero dello Sviluppo Economico

<https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-a-sostegno-impresa-femminile>

1. Soggetti beneficiari e linee d'azione

Le finalità del Fondo si concentrano nella promozione, sostenimento all'avvio e rafforzamento dell'imprenditoria femminile, cercando di diffondere il più possibile i valori imprenditoriali presso la popolazione femminile e di massimizzare il contributo allo sviluppo economico e sociale del Paese da parte delle donne.

Per realizzare tali obiettivi, sono state individuate alcune linee d'azione disciplinate dai Capi II, III e V del Decreto Ministeriale 30 settembre 2021 che in particolare si riferiscono a:

- Capo II: incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili;
- Capo III: incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili;
- Capo V: azioni per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile.

Con riferimento alle prime due linee d'azione (Capo II e Capo III), si precisa che queste differiscono tra loro nei requisiti d'accesso, nelle forme e intensità di contributi, nonché nelle tempistiche di presentazione delle domande, ma trovano analogie nei programmi d'investimento che andranno a realizzare e nelle caratteristiche soggettive dei soggetti beneficiari.

Relativamente alla terza linea d'azione (Capo V), a cui corrisponderà una propria dotazione finanziaria, si precisa che riguarderà la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile, attuate dal soggetto gestore, sulla base di un piano di attività condiviso con il Ministero, attraverso iniziative per la promozione del valore dell'imprenditoria femminile nelle scuole e nelle università, per la diffusione di cultura imprenditoriale tra le donne, di orientamento e formazione verso percorsi di studio nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, di sensibilizzazione verso professioni tipiche dell'economia digitale e attraverso azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile d'impresa e promuovere i programmi finanziati dal Fondo stesso.

I soggetti beneficiari sono le imprese femminili come definite dal Decreto Ministeriale del 30 settembre 2021 e cioè si deve trattare di impresa a prevalente partecipazione femminile, che in funzione della tipologia imprenditoriale, presenta le seguenti caratteristiche:

- la società cooperativa e la società di persone in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale;
- la società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;
- l'impresa individuale la cui titolare è una donna;
- **la lavoratrice autonoma (come da Faq Mise si intende la libera professionista in forma individuale non iscritta in CCIAA)**

Inoltre, viene richiesto che la sede legale e/o operativa deve necessariamente essere ubicata all'interno del territorio nazionale.

2. Incentivi per la nascita di imprese femminile (Capo II D.M. 30 settembre 2021)

Questa linea d'azione intende favorire le imprese femminili e le lavoratrici autonome costituite o in possesso della Partita IVA da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, con avvenuta iscrizione all'ordine professionale di riferimento se richiesto per l'esercizio dell'attività.

Potranno presentare domanda, inoltre, anche le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa femminile o che intendono aprire una nuova Partita IVA.

In tale ultimo caso, l'ammissione alle agevolazioni è subordinata alla trasmissione, da parte dei richiedenti, della documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta costituzione dell'impresa o, in caso di avvio di attività libero professionali, l'apertura della Partita IVA, **entro sessanta giorni** dalla comunicazione del positivo esito della valutazione inviata dal soggetto gestore.

Tra le iniziative ammissibili troviamo le seguenti attività imprenditoriali o professionali:

- produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;
- fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
- commercio e turismo.

Tali iniziative devono essere avviate successivamente alla presentazione della domanda e devono essere realizzate entro ventiquattro mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni controfirmato dall'impresa femminile beneficiaria, pena la revoca delle agevolazioni concesse.

Prima richiesta motivata dal beneficiario, è previsto che il soggetto gestore possa concedere una proroga per una durata massima di sei mesi, inoltre, il totale delle spese ammissibili non potrà mai essere superiore a 250.000 euro al netto dell'IVA.

2.1 Agevolazione

Per le iniziative intraprese nella presente linea d'azione, sono previste dei contributi a fondo perduto che vengono differenziati in base alle seguenti articolazioni:

- per i programmi di investimento con importo massimo di spese ammissibili pari a 100.000 euro, il contributo a fondo perduto coprirà fino all'80% delle spese ritenute ammissibili (incrementato al 90% per le donne in stato di disoccupazione) e comunque fino a 50.000 euro;
- per i programmi di investimento che prevedono spese superiori a 100.000 euro e fino a 250.000 euro, le agevolazioni sono concesse fino a coprire il 50% delle spese ritenute ammissibili.

2.2 Spese ammissibili

L'articolo 10, comma 2 del Decreto Ministeriale del 30 settembre 2021, definisce quali sono le spese riconosciute ammissibili ai benefici previsti per la presente linea d'azione che si possono così riassumere:

- le immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all'attività d'impresa, a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata;
- le immobilizzazioni immateriali, necessarie all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata;
- i servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale;
- i costi relativi al personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di presentazione della domanda e impiegato funzionalmente nella realizzazione dell'iniziativa agevolata;
- le esigenze di capitale circolante nel limite del 20% delle spese complessivamente ritenute ammissibili.

Per comprendere meglio quali possono essere le esigenze di capitale circolante così come sono state esplicitate più sopra, il Legislatore chiarisce che queste devono necessariamente collegarsi all'iniziativa posta in essere dal beneficiario e le agevolazioni previste per la presente linea d'azione potranno essere sfruttate per il pagamento delle seguenti voci di spesa:

- materie prime, sussidiarie, materiali di consumo;
- servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa;
- godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing;
- oneri per la fidejussione necessaria alla richiesta di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione nella misura massima del 20%.

Alle imprese che beneficiano delle agevolazioni della presente linea d'azione, sono altresì erogati servizi di assistenza tecnico-gestionale, fino all'importo massimo di 5.000 euro, fruibili attraverso il soggetto gestore (INVITALIA) o in forma di voucher da utilizzare per l'acquisto di servizi presso terzi.

3. Incentivi per lo sviluppo e consolidamento di imprese femminili (Capo III D.M. 30 settembre 2021)

A questa linea d'azione possono accedere le imprese femminili e le lavoratrici autonome costituite o in possesso della Partita IVA da almeno dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, con avvenuta iscrizione all'ordine professionale di riferimento se richiesto per l'esercizio dell'attività.

Tra le iniziative ammissibili e le tempistiche richieste per la loro realizzazione troviamo le stesse già viste per la linea d'azione del Capo II del D.M. 30 settembre 2021 (cui facciamo rinvio), tuttavia, con riferimento agli incentivi legati allo sviluppo ed il consolidamento delle imprese femminili, il tetto del totale delle spese ammissibili viene fissato a 400.000 euro.

3.1 Agevolazione

Diversamente dall'agevolazione concessa per la linea d'azione vista in precedenza, per quella attuale è prevista la possibilità di affiancare il contributo a fondo perduto ad un finanziamento agevolato della durata massima di otto anni, a tasso zero non assistito da alcuna forma di garanzia.

Con riferimento alle iniziative intraprese nella presente linea d'azione, un'altra discriminante, in termini di agevolazioni concedibili, la troviamo nel numero di mesi trascorsi dalla costituzione dell'impresa femminile.

Infatti, se il beneficiario si è costituito (o ha aperto la Partita IVA) da più di dodici mesi, ma non oltre trentasei mesi, le agevolazioni sono concesse per il 50% dell'ammontare complessivo in forma di contributo a fondo perduto e, per il restante 50% in forma di finanziamento agevolato a un tasso pari a zero, fino a copertura dell'80% delle spese ammissibili.

Mentre, se il beneficiario si è costituito (o ha aperto la Partita IVA) da oltre trentasei mesi, ferma restando la copertura dell'80% delle spese ammissibili e le percentuali di copertura nella forma di contributo a fondo perduto ed in quella di finanziamento agevolato, ciò che cambia è che le stesse si riferiranno alle sole spese di investimento, mentre le esigenze di capitale circolante saranno agevolate solo nella forma di contributo a fondo perduto.

Ricordiamo che l'elencazione delle spese ritenute ammissibili riportata con riferimento alla linea d'azione di cui al Capo II del D.M. 30 settembre 2021 (cfr. paragrafo 2.2) risulta essere la medesima anche per la presente linea d'azione con l'unica differenza riscontrabile nella determinazione della copertura delle esigenze di capitale circolante per le imprese femminili costituite da oltre trentasei mesi.

Per queste ultime, infatti, il limite ordinario del 20% si viene portato al 25% delle medesime spese complessivamente ammissibili e, comunque, nella misura massima dell'80% della media del circolante degli ultimi tre esercizi alla data di presentazione della domanda.

I finanziamenti agevolati avranno una durata massima di otto anni, saranno a tasso zero, non avranno la necessità di essere assistiti da alcuna forma di garanzia e saranno rimborsati, dopo dodici mesi a decorrere dall'erogazione dell'ultima quota dell'agevolazione, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno.

In aggiunta alle agevolazioni già elencate, anche alle imprese beneficiarie della linea d'azione di cui al Capo III del D.M. 30 settembre 2021, sono erogati i servizi di assistenza tecnico-gestionale così come indicati nel paragrafo 2.2 del presente approfondimento.

4. Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande di agevolazione saranno compilate esclusivamente in modo telematico utilizzando una procedura informatica all'uopo realizzata che sarà messa a disposizione sul portale del soggetto gestore (www.invitalia.it) e le risorse saranno, quindi, assegnate ai progetti valutati positivamente sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili. **E' necessario disporre di SPID o CIE o CNS.**

Termini di presentazione divisi in due fasi:

a) compilazione delle domande

a.1) per nuove iniziative o attività già aperte da meno di 12 mesi:

domande a partire dalle ore 10:00 del 5 maggio 2022;

a.2) per sviluppo e consolidamento di attività aperte da oltre 12 mesi:

domande a partire dalle ore 10:00 del 5 maggio 2022;

b) presentazione delle domande

a.1) per nuove iniziative o attività già aperte da meno di 12 mesi:

domande a partire dalle ore 10:00 del 19 maggio 2022;

a.2) per sviluppo e consolidamento di attività aperte da oltre 12 mesi:

domande a partire dalle ore 10:00 del 7 giugno 2022;

Le domande presentate fuori dai termini indicati, quelle trasmesse tramite canali diversi dalla procedura informatica e quelle non corredate da un progetto imprenditoriale leggibile e redatto sulla base dello schema reso disponibile dal soggetto gestore non saranno prese in esame.